

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA MUSEO DI ANTONIO GRAMSCI - GHILARZA - ONLUS", d'ora in poi indicata con: "la Fondazione", che potrà far uso della denominazione abbreviata "FONDAZIONE CASA GRAMSCI - ONLUS".
2. Qualora sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CASA MUSEO DI ANTONIO GRAMSCI - GHILARZA - ETS", e quella abbreviata "FONDAZIONE CASA GRAMSCI - ETS".
2. La Fondazione ha la sede legale nel Comune di Ghilarza, Corso Umberto I°, n. 57.
3. I Fondatori della Fondazione sono:
 - a) la FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER, con sede legale a Cagliari, nella persona del suo Presidente pro-tempore;
 - b) la FAMIGLIA GRAMSCI-PAULESU, nelle persone, unitamente agenti, di Gramsci Antonio jr. e Paulesu Luisa Emilia, discendenti, rispettivamente, di Antonio Gramsci e di Teresina Gramsci Paulesu, il cui apporto dovrà essere manifestato tramite un rappresentante comune;
 - c) la FONDAZIONE GRAMSCI, con sede legale a Roma, nella persona del suo Presidente pro-tempore;
 - d) il COMUNE DI GHILARZA, nella persona del Sindaco pro-tempore.
4. Al venir meno, per qualsiasi motivo, compresa la sopravvenuta incapacità, di una delle persone fisiche di cui al precedente comma 3, lettera b), gli altri fondatori possono deliberare l'inclusione quale Socio Fondatore di un esponente del ramo interessato della Famiglia Gramsci-Paulesu.
5. La Fondazione ha durata indeterminata.
6. La Fondazione non ha scopo di lucro.
7. Tutte le cariche previste nel presente Statuto, ad eccezione dell'organo di controllo, sono svolte a titolo gratuito. Possono essere previsti eventuali rimborsi spese, come da apposito regolamento.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione, nel quadro delle attività di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere f) e i) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della promozione e valorizzazione del Museo, denominato "Casa Museo di Antonio

Gramsci", che ha sede presso la Casa Gramsci, in Corso Umberto I n. 57, in Comune di Ghilarza. A tal fine la Fondazione si propone:

- a) curare la gestione e la pubblica fruizione, la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio, anche attraverso donazioni, secondo gli standard di qualità dei servizi museali e di accreditamento regionali e nazionali;
- b) ottenere, e conservare nel tempo, il riconoscimento del Museo da parte della Regione Autonoma della Sardegna e il suo inserimento nell'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura;
- c) svolgere, in via meramente accessoria e strumentale, le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi del Museo, nei limiti stabiliti dalle disposizioni attuative dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare del Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107;
- d) promuovere iniziative volte a diffondere e valorizzare la figura ed il pensiero di Antonio Gramsci, utilizzando e divulgando anche i risultati degli studi nazionali ed internazionali, di tutti i settori sociali e culturali;
- e) "Istituire il premio Gramsci, sotto forma di concorso, borsa di studio o manifestazione espositiva, rivolto ai giovani studenti e giovani artisti";
- f) promuovere e organizzare attività culturali, espositive, promozionali, didattiche, educative, di studio e di ricerca, anche attraverso la pubblicazione della relativa documentazione e ogni altra iniziativa idonea a favorire la conoscenza della figura, delle opere e del pensiero di Gramsci;
- g) favorire l'incontro tra coloro che, nel mondo, possono fornire contributi e ricerche sul pensiero e l'opera di Antonio Gramsci;
- h) promuovere, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, sia in forma diretta che in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, alle quali può aderire previa deliberazione dei propri organi, attività di formazione, corsi, seminari e convegni che si riferiscano alla vita, al pensiero, al metodo di lavoro di Antonio Gramsci e al suo impatto con la realtà sociale e culturale contemporanea;
- i) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione;
- l) promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con altri istituti culturali presenti in Sardegna, anche al fine di favorire la crescita della comunità sarda e il turismo culturale, nonché sviluppare scambi culturali e di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe alle proprie;
- m) documentare le proprie iniziative pubbliche con la raccolta e la messa a disposizione del pubblico, attraverso il Museo, dei materiali cartacei e multimediale relativi.

Per le proprie attività, sempre che ciò sia possibile senza pregiudizio per la migliore riuscita delle singole iniziative, la Fondazione valorizza le risorse umane e le competenze presenti nel comune di Ghilarza, nei comuni limitrofi e in Sardegna.

ARTICOLO 3 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è così costituito:

a) la Fondazione Enrico Berlinguer:

- conferisce in comodato, per la durata di 30 (trenta) anni, l'edificio sito in Comune di Ghilarza, al Corso Umberto I, n. 57, denominato "Casa Museo", costituito da ingresso, andito, ripostiglio, tre camere, bagno, e cortile al piano terra e da tre camere, al piano primo, confinante con la Via Cavour, con proprietà Manca o aventi causa e con proprietà Delogu o aventi causa;

- conferisce in comodato, per la durata di 30 (trenta) anni, l'edificio sito in Comune di Ghilarza, Corso Umberto I n. 61, costituito da ingresso, cucina, dispensa, bagno, una camera e cortile al piano terra e da tre camere, soffitto, terrazza e cortile al piano primo, confinante con Corso Umberto, con proprietà eredi Pischedda Antioco o aventi causa e con proprietà Pititu Giovanni o aventi causa;

- conferisce inoltre la somma di € 2.000 (duemila);

qualsiasi intervento edilizio o impiantistico sugli immobili conferiti dalla Fondazione Enrico Berlinguer deve essere approvato dalla Fondazione conferente. Gli immobili conferiti costituiscono patrimonio indisponibile per qualsiasi operazione della Fondazione Casa Museo di Antonio Gramsci, salvo che una preventiva deliberazione di approvazione della Fondazione Enrico Berlinguer non consenta diversamente.

b) la FONDAZIONE GRAMSCI conferisce la somma di € 2.000 (duemila);

c) il Comune di Ghilarza:

- conferisce in comodato, per la durata di 30 (trenta) anni, la porzione dell'immobile sito in Comune di Ghilarza, con accesso dalla Piazza Gramsci n. 1, meglio conosciuto come "Pretura Vecchia", confinante per tre lati con la stessa proprietà del Comune di Ghilarza, e precisamente: porzione di fabbricato costituito da ingresso, corridoio, tre locali e bagno;

- conferisce inoltre la somma di € 2.000 (duemila);

d) i signori Gramsci Antonio jr. e Paulesu Luisa Emilia, a nome della Famiglia Gramsci-Paulesu:

- conferiscono in comodato, per la durata di 30 (trenta) anni, la raccolta di oggetti appartenuti ad Antonio Gramsci, nato ad Ales il 22 gennaio 1891 e deceduto a Roma il 24 aprile 1937, conservati presso l'immobile sito in Comune di Ghilarza, Corso Umberto I, n. 57, denominato Casa Museo di Antonio Gramsci, elencati nel libretto che si è allegato all'atto costitutivo sotto la lettera N);

- conferiscono inoltre la somma di € 2.000 (duemila).

2. Si precisa che:

a) l'immobile sito in Ghilarza, Corso Umberto I, n. 57, di proprietà della FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER e la raccolta di oggetti

appartenuti ad Antonio Gramsci, di proprietà della Famiglia Gramsci-Paulesu, conservati presso lo stesso immobile, sono stati riconosciuti con Decreto n. 6, del 26 gennaio 2016, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, oggetti di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lett. d) e art. 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e tali beni non possono essere separati;

b) il suddetto immobile è stato dichiarato "monumento nazionale" con legge 3 novembre 2016, n. 207.

3. Costituiscono patrimonio della Fondazione i beni acquisiti con le contribuzioni e le donazioni ottenute e con i proventi derivanti dalla propria attività.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 4 - IL FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione per l'adempimento dei compiti della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Museo e dalle attività della Fondazione;

b) da contributi, donazioni, disposizioni testamentarie o da elargizioni di enti e privati interessati ai suoi fini;

c) da contributi di enti pubblici e/o istituzioni finalizzati al Museo o alle attività della Fondazione;

d) dai proventi delle attività istituzionali, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione eccedenti le esigenze di spesa necessarie per il funzionamento del Museo e della Fondazione stessa per la realizzazione dei loro scopi, saranno impiegate per la realizzazione di investimenti volti ad accrescerne e valorizzarne il patrimonio e ad adeguarne le dotazioni strumentali.

3. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Fondatori e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dallo Statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo e accantonati come riserva. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare atti o contratti, tra cui, a titolo esemplificativo se pur non esaustivo, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura o tipologia, convenzioni con enti pubblici o privati che siano funzionali ai suoi scopi;
 - b) amministrare beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
 - c) stipulare contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
 - d) dotarsi di un proprio periodico cartaceo o online e provvedere alla sua stampa e diffusione presso il pubblico;
 - e) partecipare a intese e collaborazioni con associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito culturale sul pensiero e l'opera di Gramsci.
2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

ARTICOLO 6 - I PARTECIPANTI

1. Il Consiglio di Indirizzo può attribuire la qualifica di *Partecipante Istituzionale* alla Regione Autonoma della Sardegna e a enti e amministrazioni pubbliche che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipino alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero attività o beni materiali ed immateriali, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Indirizzo può attribuire la qualifica di *Partecipante ordinario* (anche per un periodo predeterminato), a soggetti pubblici o privati che sostengano la Fondazione con specifici progetti e con apporti di mezzi e risorse ovvero con prestazioni di attività, anche professionali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti dal Consiglio di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, congrui e coerenti con gli scopi della Fondazione. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.
3. Ferme restando le competenze e le responsabilità degli organi istituzionali della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo può attribuire la qualifica di *Partecipante Onorario* a soggetti pubblici o privati, che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo della Fondazione, con particolare riferimento agli obiettivi dalla stessa prefissati.
4. La qualifica di Partecipante a qualsiasi titolo è attribuita con delibera adeguatamente motivata dal Consiglio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri.
5. I Partecipanti a qualsiasi titolo devono impegnarsi a rispettare le norme dello statuto e del regolamento della Fondazione.

6. Può essere prevista, nei limiti indicati all'art. 10, comma 1, una rappresentanza dei Partecipanti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel Consiglio di Indirizzo.

Gli enti pubblici non possono assumere, singolarmente o complessivamente, una posizione dominante all'interno della Fondazione. I rappresentanti di amministrazioni pubbliche non possono assumere la qualifica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione, né l'incarico di Direttore Generale e di Direttore Scientifico.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti a qualsiasi titolo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esclusiva:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo statuto o dal regolamento della Fondazione;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione si verifica automaticamente nei seguenti casi:

- a) estinzione del soggetto, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedimenti di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti a qualsiasi titolo possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino a quella data.

ARTICOLO 8 - ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. I membri degli organi collegiali sono scelti in base al possesso di documentate competenze ed esperienze in uno o più ambiti utili alla gestione del Museo e all'organizzazione e sviluppo delle attività della Fondazione anche assicurando un'adequata rappresentanza di genere.

ARTICOLO 9 - I FONDATORI

1. Ai Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto che non potrà essere modificato se non con il consenso esplicito ed unanime dei Fondatori, ferma restando l'immodificabilità dello scopo.
2. I Fondatori esercitano le funzioni di cui agli art. 10, comma 3 e 22.
3. La qualifica di Fondatore non comporta alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
4. I Fondatori non possono in alcun modo essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto di un numero di consiglieri variabile da 15 (quindici) a 18 (diciotto) nominati ogni 5 (cinque) anni e dura in carica per 5 (cinque) esercizi. Ai consiglieri nominati dai Fondatori possono aggiungersi non più di 3 (tre) consiglieri nominati dai Partecipanti istituzionali e ordinari di cui all'art. 6, comma 1. I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di voto dal momento della loro nomina.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.
3. I consiglieri nominati dai Fondatori sono così ripartiti:
 - a) 6 (sei) consiglieri sono nominati dalla FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER;
 - b) 3 (tre) consiglieri sono nominati dalla Famiglia Gramsci-Paulesu;
 - c) 3 (tre) consiglieri sono nominati dalla FONDAZIONE GRAMSCI;
 - d) 3 (tre) consiglieri sono nominati al suo interno dal Consiglio Comunale del Comune di Ghilarza: il Sindaco pro-tempore (ovvero un consigliere comunale da lui delegato) e due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente;
 - e) sino a 3 (tre) sono designati dai partecipanti istituzionali e ordinari se esistenti, scelti tra personalità del mondo politico e culturale.
4. Per i consiglieri nominati dalla FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER, dalla Famiglia Gramsci-Paulesu, dalla FONDAZIONE GRAMSCI il Presidente della Fondazione comunica, 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, la data entro la quale i nominanti devono provvedere alle nuove designazioni.
5. I consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di Ghilarza cessano dalle loro funzioni di componenti del Consiglio di Indirizzo al momento della cessazione del loro mandato con decorrenza immediata. Gli stessi sono sostituiti mediante la nomina dei nuovi consiglieri entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e restano in carica per l'intera durata del loro mandato istituzionale.

6. I consiglieri designati dai Partecipanti istituzionali e ordinari sono nominati dal Consiglio di indirizzo per cooptazione, su designazione del Partecipante, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I consiglieri nominati dai Partecipanti, qualora all'atto della nomina non sia definita la scadenza, decadono quando si verifichino i casi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, nonché al momento della decadenza dei consiglieri designati dalla FONDAZIONE ENRICO BERLINGUER, dalla Famiglia Gramsci-Paulesu, e dalla FONDAZIONE GRAMSCI.

7. Se uno dei Fondatori recede dalla qualità di socio, i componenti del Consiglio di Indirizzo da esso nominati decadono con decorrenza immediata.

8. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo, il Presidente lo comunica tempestivamente al Socio nominante, che provvede alla sostituzione.

9. Il Presidente comunica altresì al Socio nominante, per le valutazioni di sua competenza, l'assenza senza giustificazioni di un consigliere per tre sedute consecutive.

10. Il Consiglio di Indirizzo decade qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei suoi componenti.

11. Il Consiglio di Indirizzo ha compiti di programmazione, indirizzo e individuazione degli obiettivi fondamentali dell'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari. Vigila e interviene, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi della Fondazione.

12. Il Consiglio di Indirizzo in particolare:

- a) elegge fra i suoi membri, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Presidente della Fondazione;
- b) nomina fra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- c) nomina il Consiglio di Amministrazione e, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare la revoca di uno o più dei suoi componenti;
- d) nomina i componenti dell'Organo di controllo;
- e) nomina il Comitato Scientifico, determinando il numero dei componenti;
- f) nomina fra i suoi membri, su proposta del Presidente, un Direttore Scientifico avente le funzioni di cui all'art. 16;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore del Museo;
- h) delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti - acquisito il consenso esplicito ed unanime dei Fondatori - le modifiche allo Statuto;
- i) delibera la relazione annuale e pluriennale di Indirizzo per il lavoro della Fondazione e la Relazione annuale sullo stato del Museo predisposta dal Direttore del Museo;

1) propone ai Fondatori, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo scioglimento della Fondazione.

13. Il Consiglio di Indirizzo può assegnare incarichi speciali a singoli Consiglieri, fissandone attribuzioni e limiti.

14. Il Consiglio di Indirizzo almeno due volte l'anno viene informato, a norma dell'art. 17, comma 6, sulla situazione finanziaria della Fondazione;

15. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo dedicate alla predisposizione e all'approvazione dei programmi partecipa il Direttore del Museo, il quale ha diritto di intervento ma non di voto.

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, ivi compresi il Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto e lo presiede, e il Vice Presidente.

2. Fatta eccezione per il Presidente e il Vice Presidente, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo e con altre cariche all'interno della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) esercizi. I suoi componenti possono essere riconfermati.

4. In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, viene informato il Consiglio di Indirizzo che, qualora ciò determini il venir meno del numero minimo dei componenti previsti dallo Statuto, deve procedere alla sua sostituzione, per l'ulteriore parte del mandato, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) approva il bilancio della Fondazione a norma dell'art. 21 del presente Statuto. Per le voci di bilancio attinenti il Museo, viene sentito il parere del Direttore del Museo, il quale presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati raggiunti e sugli obiettivi annuali e pluriennali che è allegata al Bilancio. Al bilancio è allegata, anche, la relazione previsionale e programmatica;

b) predispone il piano annuale e pluriennale di attività sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo;

c) nomina, su indicazione del Consiglio di Indirizzo, il Direttore del Museo regolandone il rapporto di collaborazione e/o di lavoro. La durata del rapporto di lavoro corrisponde, di norma, alla durata

dell'organo che lo nomina e non può, in ogni caso, eccedere tale durata;

d) approva i regolamenti di funzionamento del Museo;

e) predispone il regolamento della Fondazione;

f) delibera su contratti da stipulare e sulle liti attive e passive;

g) delibera, per quel che concerne la parte finanziaria, i programmi di intervento approvati dal Consiglio di Indirizzo;

h) può costituire gruppi di lavoro su singoli progetti;

i) può nominare un Comitato Esecutivo;

l) può nominare, sentito il Consiglio di Indirizzo, un Direttore Generale avente le funzioni di cui all'art. 15, determinandone altresì le ulteriori competenze e le relative deleghe operative;

m) affida incarichi di lavoro nelle forme di legge;

n) svolge ogni altro compito attribuito dal presente Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione attinenti al Museo partecipa il Direttore del Museo, che ha diritto di intervento ma non di voto.

~~La temporanea vacanza di uno o più componenti del Consiglio, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente insieme, non costituisce motivo di interruzione dell'attività dell'Ente.~~

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Rappresenta la Fondazione in tutte le sedi, di fronte a terzi e in giudizio, firma tutti gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. Esercita i poteri che gli sono affidati dallo Statuto e dagli organi della Fondazione in via generale e per singoli atti.

2. Il Presidente dura in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere riconfermato.

3. È compito del Presidente:

a) curare l'osservanza dello Statuto e il corretto funzionamento degli organi;

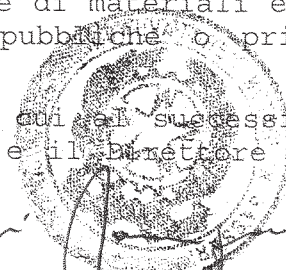
b) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e/o private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;

c) coordinare i programmi culturali e le iniziative della Fondazione, con particolare riguardo alle attività scientifiche, educative, divulgative e formative, alla pubblicazione di materiali e agli scambi e collaborazioni con altre istituzioni pubbliche o private aventi finalità simili;

d) acquisiti gli obiettivi del Museo, di cui al successivo art. 18, comma 2, e sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico,

Estimatore Pes

Luigi



se nominati, predisporre il piano annuale e pluriennale di attività da presentare al Consiglio di Indirizzo, che lo approva a norma del precedente art. 10, comma 13, lettera m);

e) esercitare tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

ARTICOLO 13 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi membri il Vicepresidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Vice Presidente può svolgere, su delega del Presidente, incarichi speciali.

3. La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella di Direttore Scientifico.

ARTICOLO 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno, con funzioni di raccordo e coordinamento, un Comitato Esecutivo, determinandone composizione e compiti.

2. Di tale Comitato deve comunque far parte il Presidente.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano anche il Direttore Generale e il Direttore Scientifico e il Direttore del Museo.

3. Qualora nelle riunioni del Comitato Esecutivo non si raggiunga l'unanimità dei consensi l'oggetto della decisione deve essere riproposto al Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Comitato Esecutivo decadono quando venga a cessare, per qualsiasi motivo, la loro qualità di membri degli organi della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni di coordinamento e rappresentanza a singoli Consiglieri, fissandone attribuzioni e limiti.

ARTICOLO 15 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale:

a) coordina il personale, l'organizzazione interna e l'attività amministrativa della Fondazione;

b) dà attuazione agli adempimenti relativi ai contratti da stipulare e alle liti attive e passive;

c) dà attuazione ai programmi di intervento approvati dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione;

d) presenta, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, le domande per la partecipazione ai bandi della Regione Autonoma della

Sardegna, dello Stato, della Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali;

e) esercita le competenze e le deleghe operative affidategli dal Consiglio di Amministrazione;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo in materia di assetto della Fondazione e di questioni economico-finanziarie.

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale cessa dall'incarico alla scadenza dell'organo che lo ha nominato.

3. Se il Direttore Generale non viene nominato, le competenze di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) sono in capo al Presidente.

ARTICOLO 16 - IL DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Il Direttore Scientifico coordina, d'intesa con il Presidente, i programmi culturali e le attività scientifiche della Fondazione, con particolare riguardo alle attività scientifiche, educative, divulgative e formative, alla pubblicazione di materiali e agli scambi e collaborazioni con altre istituzioni pubbliche o private aventi finalità simili. A tal fine il Direttore Scientifico, acquisiti gli obiettivi del Museo, di cui al successivo art. 18, comma 2, predispone il piano annuale e pluriennale di attività.

2. Il Direttore Scientifico cessa dall'incarico alla scadenza dell'organo che lo ha nominato.

3. Il Direttore scientifico partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

4. Il Presidente e i membri del Consiglio d'indirizzo della Fondazione possono essere nominati Direttore Scientifico.

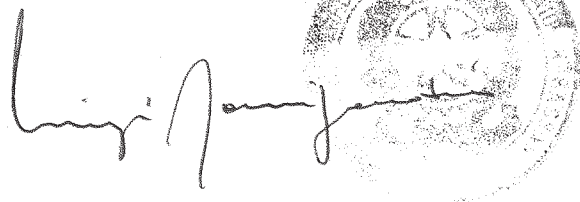
ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

DI INDIRIZZO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione è inviata dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, ridotti a 2 (due) in caso di urgenza, con avviso spedito a mezzo di posta elettronica della Fondazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, l'indicazione del luogo, la data e l'orario.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità di riunione, di intervento e di voto a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

Osterini Pes



3. E' ammesso il voto per corrispondenza. L'atto che attesta il voto è allegato alla delibera.

4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno 2 (due) volte l'anno.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 3 (tre) volte l'anno, e in particolare:

a) entro il mese di marzo per l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo del precedente esercizio

b) entro il mese di giugno per l'approvazione di una relazione sulla situazione dell'esercizio in corso

c) entro il mese di novembre per l'approvazione di una relazione sulla situazione dell'esercizio in corso e per l'approvazione della proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

6. Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione si riuniscono altresì ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. Devono inoltre essere convocati entro 5 (cinque) giorni, quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

7. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un membro di ciascun organo, nominato in apertura di seduta a maggioranza dei presenti.

8. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale al quale sono allegate le delibere all'ordine del giorno, come approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Verballi e deliberazioni devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario d volta in volta nominato.

ARTICOLO 18 - IL DIRETTORE DEL MUSEO

1. Il Direttore del Museo:

a) è responsabile della gestione del Museo nel suo complesso, contribuisce alla definizione della sua missione, dei regolamenti e del progetto istituzionale, e allo sviluppo dei servizi in sintonia con le esigenze del pubblico, nel rispetto degli indirizzi della Fondazione e degli standard museali fissati a livello regionale, nazionale ed internazionale;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni relative;

c) svolge tutte le funzioni e i compiti individuati in riferimento al D.M. 10 maggio 2001, al D.M. 113 del 21 febbraio 2018 (e s.m.i.), alla Carta nazionale delle professioni museali dell'ICOM Italia del 2018 (e s.m.i.) e alle Linee guida regionali sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore del Museo presenta agli organi della Fondazione la Relazione annuale sullo stato del Museo, sulle attività svolte dal Museo nell'anno, sui servizi erogati, sullo stato di conservazione delle collezioni, sull'affluenza del pubblico, sulla

valutazione delle performance del Museo e sui programmi di sviluppo e sugli obiettivi del Museo per l'anno successivo.

ARTICOLO 19 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Indirizzo costituisce un Comitato Scientifico, determinando il numero dei componenti e le competenze.
2. Il Comitato Scientifico, convocato anche per sezioni o gruppi di lavoro al suo interno, è presieduto dal Direttore scientifico o da un membro del Consiglio di Indirizzo all'uopo delegato.
3. Il Direttore del Museo partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico con diritto di intervento ma non di voto.
4. Il Comitato Scientifico contribuisce all'individuazione dei programmi culturali e delle attività scientifiche della Fondazione.
5. I membri del Comitato Scientifico cessano dall'incarico alla scadenza dell'organo che li ha nominati.

ARTICOLO 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è composto da un sindaco unico scelto fra gli iscritti da almeno un anno al Registro dei Revisori Legali. Al componente dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti e il controllo sulla gestione delle entrate e del patrimonio della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione previste dall'art. 2 dello Statuto e dispone dei poteri attribuitigli dall'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
5. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Fondazione.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Antonio Pes

Luigi Panfili



2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, ed in particolare i libri giornale e gli inventari, in conformità con quanto disposto dagli art. 2216 e 2217 del Codice Civile e dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il bilancio preventivo e consuntivo dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

5. Le prestazioni da parte della Fondazione in favore del Comune di Ghilarza e/o di altra pubblica amministrazione dovranno essere previamente da questi accettate e approvate secondo le procedure di legge.

6. Oltre a quanto sopra indicato, la Fondazione tiene, a cura di chi presiede i singoli organi:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo.

7. I partecipanti hanno diritto di esaminarli, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione che risponde per iscritto fissando la data, l'ora e la durata dell'accesso. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i dettagli.

I Libri di cui ai commi a), b) e c) possono essere esaminati da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

8. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 22 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I Fondatori possono proporre all'autorità competente lo scioglimento o la messa in liquidazione della Fondazione per loro iniziativa o su iniziativa del Consiglio di Indirizzo, a norma del precedente art. 10, comma 13, lettera l).

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente può essere contenuta la previsione delle modalità di devoluzione dei beni che residuano dopo la conclusione del procedimento di liquidazione.

3. All'atto della liquidazione della Fondazione verranno risolti i contratti di comodato relativamente ai beni mobili ed immobili indicati

nel precedente art. 3, che torneranno nella disponibilità dei soggetti comodanti.

4. Il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo quanto sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio di Indirizzo, o, in mancanza, secondo le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia insorga in merito ai rapporti tra la Fondazione, i membri degli Organi della Fondazione e i partecipanti, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro unico che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Oristano.

3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché del D.Lgs. 117/2017.

Autentico Res

Luigi Pungente

